

COMUNE DI TERRACINA
CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA
DELL'APPLICAZIONE DELLO *statuto*

Il regolamento è stato approvato dal consiglio comunale
Con deliberazione 06 marzo 2001, n.14

Indice

Art. 1. Istituzione della commissione

Art. 2. Competenze

Art. 3. Composizione

Art. 4. presidente e vicepresidente

Art. 5. Segretario

Art. 6. Convocazione e validità delle riunioni

Art. 7. Pubblicità delle riunioni

Art. 8. Proposte della commissione

Art. 9. Relazione annuale

Art. 1
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. In attuazione dell'art. 73 dello statuto del comune è istituita la commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto, di seguito denominata commissione statuto.
2. L'organizzazione e l'attività della commissione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2
COMPETENZE

1. La commissione statuto esercita la vigilanza ed il controllo delle modalità di applicazione dello statuto, evidenziando le eventuali esigenze in ordine alla emanazione dei regolamenti che disciplinano gli organi statutari ed alla costituzione dei soggetti dallo statuto medesimo previsti.
2. La commissione, altresì, anche in relazione alla entrata in vigore di nuova normativa europea, nazionale e regionale che abbia incidenza sulle disposizioni statutarie, propone le integrazioni e le eventuali modificazioni dello statuto.
3. La commissione, infine, constatato il funzionamento dei soggetti statutari, propone le eventuali integrazioni e modificazioni dello statuto ritenute utili per una migliore rispondenza di tutti i soggetti alle relative finalità.

Art. 3
COMPOSIZIONE

1. La commissione statuto è composta dal presidente e da un numero di consiglieri comunali pari al numero dei gruppi consiliari presenti nel consiglio comunale, senza esclusione di alcuno.
2. Il consiglio comunale costituisce la commissione statuto con deliberazione ricognitiva delle designazioni di ciascun capo dei gruppi consiliari.

3. Nella eventualità dovesse variare il numero dei gruppi consiliari, il consiglio comunale provvede, con apposita deliberazione, all'adeguamento del numero dei componenti la commissione .
4. A seguito di dimissioni di consiglieri componenti la commissione, il consiglio comunale procede alla necessarie surroghe.

Art. 4
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Un consigliere, designato dai gruppi consiliari di opposizione, è eletto presidente della commissione dal consiglio comunale.
2. Il vicepresidente è nominato dal consiglio comunale, con apposita deliberazione, tra i consiglieri componenti la commissione.
3. Il vicepresidente, su delega del presidente, esercita le funzioni necessarie per gli adempimenti della commissione riferiti alle competenze del precedente art.2.

Art. 5
SEGRETARIO

1. Il segretario generale del comune esercita le funzioni di segretario della commissione statuto.
2. Il settore consiglio comunale cura la preparazione della documentazione necessaria per l'esame degli argomenti da trattare e conserva i verbali delle riunioni.

Art. 6
CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Il presidente o, su delega di questi, il vicepresidente, convoca la commissione con apposito avviso recante l'elenco degli argomenti da trattare, ivi compresi quelli eventualmente proposti dal sindaco.

2. Il presidente è tenuto a convocare la commissione, con le stesse modalità delle convocazioni ordinarie, quando, per la trattazione di determinati argomenti, ne venga fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri componenti.
3. L'avviso di convocazione, corredato dell'ordine dei lavori e della relativa documentazione, deve essere consegnato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso di convocazione è indirizzato, oltre che ai consiglieri componenti la commissione, al sindaco, ai capi dei gruppi consiliari ed al Segretario generale del comune.
5. Il sindaco o un assessore delegato partecipa alle riunioni della commissione.
6. Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri componenti.

ART.7 PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni della commissione sono pubbliche.
2. La pubblicità delle riunioni viene assicurata attraverso la affissione all'albo pretorio del comune degli avvisi di convocazione della commissione.
3. I cittadini presenti nella sala ove si svolge la riunione della commissione sono raccolti in spazio appositamente destinato al pubblico.
4. I cittadini che assistono alle riunioni non hanno diritto alla parola né possono interloquire con i consiglieri componenti la commissione nell'esercizio delle loro funzioni.
5. La presenza dei cittadini alle riunioni della commissione è disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite per le riunioni del consiglio comunale.
6. Il presidente della commissione può adottare provvedimenti di allontanamento dall'aula, ove si svolge la riunione, dei cittadini che non rispettino quanto stabilito nei precedenti comma.

Art. 8
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, con votazione palese, si esprime sulle proposte formulate dai consiglieri componenti la commissione medesima, nell'ambito delle competenze di cui al precedente articolo 2.
2. Hanno diritto di voto il presidente ed i componenti la commissione. A parità di voti prevale la proposta che abbia ricevuto il voto favorevole del presidente.
3. Le proposte che abbiano conseguito voto favorevole, corredate dell'esito delle votazioni e delle altre eventuali proposte, sono trasmesse al presidente del consiglio comunale che le comunica al sindaco ed ai Capi dei gruppi consiliari.
4. Quando trattasi di proposte di integrazione e/o modificazione dello statuto, il presidente del consiglio predispose apposita proposta di deliberazione consiliare da sottoporre al parere della Conferenza dei Capi dei gruppi consiliari prima della iscrizione all'ordine dei lavori del consiglio.

Art. 9
RELAZIONE ANNUALE

1. Il presidente della commissione trasmette al presidente del consiglio comunale la relazione annuale concernente l'attività della commissione.
2. Il presidente del consiglio comunale fornisce al sindaco le informazioni necessarie perché questi, annualmente, possa riferire al consiglio sullo stato di applicazione delle norme statutarie, secondo quanto stabilisce l'art.73, comma 1, dello statuto.